

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3686

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE MITA)

E DAL MINISTRO DEL TESORO
(AMATO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(FANFANI)

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica

Presentato il 2 marzo 1989

ONOREVOLI DEPUTATI! — La mancata approvazione dei disegni di legge a suo tempo proposti al Parlamento congiuntamente ai documenti di bilancio per l'anno 1989 comprometterebbe il pieno conseguimento dei risultati della manovra di finanza pubblica, originariamente prefissati dal Governo, ove le normative non entrassero in vigore entro il 1° gennaio 1989.

In questa situazione, al fine di assicurare la concreta acquisizione degli effetti finanziari di tali disegni di legge, si è reso necessario e urgente trasfonderne i contenuti in appositi decreti-legge, che non tempestivamente convertiti si è ora dovuto reiterare.

A tale esigenza risponde il presente provvedimento, di cui si chiede la conversione, concernente disposizioni in materia di finanza pubblica.

Il testo che si propone recepisce sostanzialmente le indicazioni venute dal Parlamento, con talune limitate modificazioni.

In particolare con l'articolo 1 si affronta il problema della contribuzione previdenziale a carico dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Tale contribuzione, com'è noto, si diversifica non solo da quella dei lavoratori dipendenti iscritti al regime generale INPS, ma anche all'interno delle stesse categorie pubbliche. Le differenziazioni interessano

sia il livello delle aliquote sia la base imponibile.

Il diverso carico contributivo non sembra discendere da differenze significative nelle prestazioni erogate che, anzi, risultano in media più favorevoli rispetto a quelle assicurate dall'INPS.

Basti pensare, oltre che ai diversi coefficienti di liquidazione delle pensioni che, per anzianità massima contributiva, con riferimento alla sola voce stipendio vanno dal 94,4 per cento per i dipendenti dello Stato al 100 per cento per i dipendenti degli enti locali contro l'80 per cento dei dipendenti privati, al riferimento temporale della retribuzione pensionabile, che assicura trattamenti più elevati del 5-10 per cento in media.

Nella prospettiva di una riforma organica del sistema pensionistico, da più parti proposta, incentrata sull'unificazione delle aliquote contributive a carico della generalità dei dipendenti senza alcuna discriminazione tra soggetti ai quali le prestazioni continueranno ad essere liquidate in base alle normative previgenti e quelli che avranno diritto a prestazioni omogenee, viene intanto programmata nell'arco di un triennio una prima misura graduale di unificazione dell'aliquota previdenziale dei dipendenti del settore pubblico con quella dell'assicurazione generale obbligatoria (7,15 per cento) vigente per il settore privato.

Una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'adeguamento dell'aliquota effettiva a carico dei dipendenti pubblici a quella degli iscritti al regime generale porta a stimare in lire 160 miliardi nel 1989, in lire 370 miliardi nel 1990 e in lire 615 miliardi nel 1991 le maggiori entrate contributive, alle quali però si contrappongono minori entrate IRPEF (attesa la deducibilità dei contributi previdenziali) rispettivamente nei tre anni di lire 45, 100 e 165 miliardi, con un miglioramento, quindi, del fabbisogno dell'ordine di 115, 270 e 450 miliardi.

Tale valutazione è al netto dei rinnovi contrattuali in corso e delle modifiche della curva delle aliquote IRPEF contenute nel disegno di legge che il Governo

ha recentemente presentato al Parlamento.

Per quanto attiene alla disciplina contenuta nell'articolo 2, giova ricordare che il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, nell'aggiungere i commi sesto, settimo e ottavo all'articolo 12 della legge di contabilità generale dello Stato, ha, con l'articolo 2, disposto, in esecuzione della delega contenuta nella legge 18 marzo 1968, n. 249, che in relazione alle esigenze connesse con la situazione economica del Paese fosse consentita, con decreto del Ministro del tesoro, la concessione di anticipazioni alle imprese fino al 50 per cento dell'importo del contratto.

In esecuzione della citata previsione normativa è stato emanato il decreto ministeriale 25 novembre 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 25 novembre 1972) che ha fissato al limite massimo del 50 per cento la misura dell'anticipazione. Con decreto ministeriale 3 ottobre 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 14 ottobre 1977), detta misura è stata ridotta al 20 per cento mantenendosi tale in virtù di successivi decreti annualmente emanati fino al 1988.

Con il decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, essendo fra l'altro venute meno le originarie motivazioni di politica economica e finanziaria è stato disposto (articolo 1, comma 9, del citato decreto) che nei contratti di lavori pubblici, l'importo massimo concedibile, a titolo di anticipazione, non può eccedere la misura del 15 per cento.

Considerato che la norma appena citata è rivolta solo ai contratti aventi per oggetto i lavori pubblici, si è ritenuto di estendere le disposizioni anche ai contratti di forniture e di servizi.

La norma che ora si propone, nell'estendere le ipotesi dell'intervento del Ministro del tesoro ai fini della regolazione della percentuale concedibile, recepisce i criteri sanciti dal citato decreto-legge n. 173 del 1988 ulteriormente riducendo all'aliquota del 10 per cento la percen-

tuale anticipabile, subordinatamente l'erogazione all'avvenuto inizio del contratto o della fornitura e abrogando tutte le disposizioni in contrasto.

Con il quarto comma, infine, sono dettate le disposizioni volte alla salvaguardia degli effetti prodotti dalla vigente legislazione.

L'articolo 3 investe la materia delle tariffe postali agevolate al comparto della stampa periodica.

Come si ricorderà, con il documento di programmazione economico-finanziaria è stata evidenziata l'esigenza di un riesame di tali tariffe, al fine di trasferire gli oneri delle agevolazioni a carico degli enti beneficiari.

In particolare, per ciò che riguarda il settore delle stampe periodiche, le agevolazioni sono in atto disciplinate dall'articolo 28 della legge n. 416 del 1981, che prevede una riduzione del 50 per cento della tariffa, lasciando il restante 50 per cento a carico del bilancio dello Stato, con un onere annuo dell'ordine di lire 50 miliardi.

Con la norma che si propone si modifica il secondo comma dell'articolo 28 della richiamata legge n. 416, nel senso che, anche in presenza di eventuali modifiche tariffarie, l'onere derivante a carico del bilancio dello Stato per il mantenimento della vigente agevolazione rimanga comunque contenuto entro il predetto limite massimo di lire 50 miliardi.

Con l'articolo 4 si intende razionalizzare l'assunzione di mutui da parte degli enti locali attraverso la predeterminazione di un *plafond* massimo per i finanziamenti destinati a sostenere gli interventi in conto capitale che gli enti stessi hanno programmato di realizzare in piena autonomia.

Non si tratta di una misura intesa a sacrificare le potenzialità di investimento dell'ente locale, ma di una misura che, non trascurando il volume dei finanziamenti concessi a intero carico del bilancio statale, è finalizzata a riequilibrare l'utilizzazione del credito.

Una attenta analisi dell'ammontare dei mutui annualmente stipulati dagli

enti locali non può infatti essere limitata ai soli mutui che gli enti definiscono con la contribuzione statale, ma deve essere necessariamente estesa anche a quei mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico del bilancio statale da una legislazione speciale in progressiva espansione.

Al fine di poter meglio valutare le motivazioni che hanno indotto ad arginare l'espansione dei cosiddetti « mutui ordinari », è sufficiente rilevare che, in aggiunta al concorso statale di 1.100 miliardi di lire sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali — concorso che viene annualmente disposto dalla normativa che disciplina la finanza locale — sul bilancio dello Stato gravano ulteriori ed ingenti oneri per effetto delle autorizzazioni di spesa recate da una nutrita legislazione speciale.

La norma proposta determina per i mutui contratti a decorrere dall'anno 1989 il concorso statale calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 5, 6 e 7 per cento.

Gli articoli 5 e 6 rappresentano delle norme di salvaguardia volte a consentire il Governo dell'andamento della spesa del settore statale.

In senso lato, le norme in questione sono in diretta connessione con il disposto del comma 7 di cui all'articolo 7 della legge n. 362 del 1988, al fine di creare i necessari presupposti giuridici per intervenire in corso d'anno sia a livello di spese che a livello di entrate su andamenti del fabbisogno che per qualsiasi causa risultassero divergere dalla previsione del fabbisogno originariamente formulata.

In particolare, con l'articolo 5 viene demandato al CIPE di individuare annualmente le autorizzazioni di spesa pluriennale in conto capitale per le quali le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni a carico di esercizi successivi, nel limite del 50 per cento delle somme autorizzate.

Con l'articolo 6, comma 7, viene introdotta una clausola, di automatica appli-

cazione, diretta ad assicurare, attraverso la predeterminazione di un limite quantitativo all'assunzione di impegni per spese correnti nel primo semestre di ciascun esercizio, una maggiore uniformità e regolarità di comportamento da parte di amministrazioni ed enti, tale da evitare un consistente accumulo di impegni fin dall'inizio d'anno.

Con il comma 2 del medesimo articolo vengono individuate per l'anno 1989 le modalità attraverso cui ridisegnare il quadro delle autorizzazioni di competenza in corrispondenza dei residui di stanziamento accertati.

Il meccanismo si pone nella linea più volte prospettata dal Parlamento di accostare quanto più possibile il volume della massa spendibile alla effettiva capacità di spesa dimostrata dalle amministrazioni statali.

È da tener presente la norma di salvaguardia delle somme eliminate, per le quali è prevista la possibilità di reinscrizione vere ai pertinenti capitoli in sede di formazione del bilancio 1990 quando sia dimostrato dalle competenti amministrazioni l'utilizzo delle somme conservate come residui impropri.

Con l'articolo 7 si dispone la soppressione del fondo di rotazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544.

Come si ricorderà, il terzo capoverso del primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge n. 414 del 1981, come sostituito dalla predetta legge di conversione, disponeva, fra l'altro, la costituzione presso il Mediocredito centrale di fondo rotativo destinato all'acquisto o allo sconto dei crediti vantati dalle piccole e medie imprese nei confronti di regioni, enti locali ed altri enti pubblici ivi inclusi gli *ex* enti ospedalieri. Essendo di fatto rimasto inoperante il fondo per mancanza di richieste di finanziamento, avuto riguardo al lasso di tempo ormai trascorso, se ne propone la soppressione ed il versamento delle relative disponibilità all'entrata del bilancio dello Stato.

Con l'articolo 8 si detta una prima disciplina per un diverso assetto delle gestioni fuori bilancio, che al momento si svolgono in maniera del tutto autonoma rispetto alla gestione del bilancio statale, pur se sovente attingono direttamente o indirettamente a risorse da esso provenienti. Tali gestioni si situano nell'ambito delle amministrazioni dello Stato e la relativa disciplina è contenuta nella legge 25 novembre 1971, n. 1041, che ha provveduto a stabilire i criteri per la loro individuazione disponendo la eliminazione di quelle illegittime, cioè non autorizzate da leggi speciali, e l'assoggettamento di quelle legittime al controllo sia della competente Ragioneria centrale che della Corte dei conti.

La legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente la riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, nel confermare i principi di unità ed universalità del bilancio esistenti nella legge di contabilità generale dello Stato, ha introdotto la regola della temporaneità delle gestioni fuori bilancio sancendo espressamente (articolo 5) che « le leggi speciali, ad eccezione di quelle relative a gestioni aventi in natura di fondo di rotazione, stabiliscono il termine perentorio della durata della gestione, allo scadere del quale la gestione è conclusa e il Ministro del tesoro provvede agli adempimenti necessari per la relativa chiusura ».

Tali criteri non sono stati recepiti dalle successive leggi autorizzative di nuove gestioni fuori bilancio, le quali solitamente hanno omesso di stabilirne il termine di durata. In tale situazione assume rilievo l'ultimo comma dell'articolo 33 della legge n. 468, che ha previsto la presentazione al Parlamento di un disegno di legge da parte del Ministro del tesoro per confermare o sopprimere le gestioni di fondi al di fuori del bilancio, autorizzate in base a leggi speciali.

L'approvazione di tale disegno di legge presentato sia nella VIII legislatura (Atto Senato n. 688) che nella IX (Atto Senato n. 747), è stata di fatto impedita dallo scioglimento anticipato delle Camere.

In carenza di tale intervento ridefinitorio, al di fuori del bilancio dello Stato continuano ad effettuarsi operazioni finanziarie anche per notevoli importi, senza limiti temporali, con accumuli talvolta di cospicue giacenze presso il sistema bancario.

In relazione alle dimensioni assunte dal fenomeno, è apparsa non più differibile la necessità di evitare che notevoli disponibilità rimangano depositate a qualunque titolo presso istituti bancari e di porre comunque un termine di durata alle attività di cui trattasi.

A tal fine l'articolo 9 del presente disegno di legge impone agli organi gestori di attivare entro 45 giorni contabilità speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti per territorio, cui devono affluire le disponibilità delle gestioni in atto e verso cui trovano applicazioni le disposizioni relative alla tesoreria unica di cui all'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni e integrazioni.

Viene inoltre prevista la soppressione allo scadere del biennio successivo, delle gestioni per le quali non è stato stabilito un termine di durata, ove non venga prevista una proroga con apposita disposizione legislativa, con esclusione dei fondi di rotazione.

Al fine di disporre di un quadro completo dei flussi di cassa si fa, altresì, obbligo ai predetti organi di trasmettere, i relativi dati nei termini previsti dal comma 7 dell'articolo 30 della legge n. 468 e successive modificazioni.

Le operazioni di liquidazione delle gestioni sopresse al termine del predetto biennio vengono infine demandate alla Ragioneria generale dello Stato.

Con l'articolo 9 viene introdotta una disposizione diretta ad evitare la formazione di situazioni di maggiore fabbisogno delle gestioni previdenziali dell'INPS rispetto al volume di erogazione di bilancio e di tesoreria stabilite annualmente con la legge finanziaria. Vale rammentare che per l'anno 1989 tale volume di erogazioni è determinato in lire 37.500 miliardi.

Con l'articolo 10 si dettano norme in materia di autorizzazioni di spesa destinate al servizio sanitario nazionale e di completamento delle operazioni di ripiano delle unità sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico di diritto pubblico. Inoltre si stabiliscono meccanismi per mantenere sotto controllo il fabbisogno finanziario.

L'articolo 11 è diretto a consentire al Ministro del tesoro di determinare, relativamente ai titoli ad indicizzazione reale, di volta in volta, in occasione delle singole emissioni, l'indice per la rivalutazione del capitale e degli interessi.

Come è noto, secondo le disposizioni della legge finanziaria del 1985 (articolo 19, lettera c), l'indice utilizzato per i certificati di credito reali è quello dei prezzi al consumo depurato delle imposte indirette.

Tale indice, poco comprensibile alla massa dei sottoscrittori, comporta anche una eccessiva rigidità per l'amministrazione emittente che, in presenza del dettato legislativo, non può scegliere l'indice di rivalutazione di volta in volta più rispondente alla situazione del mercato e alle preferenze dei risparmiatori.

Ciò è comprovato dalla circostanza che il Tesoro, allo scopo di evitare un insuccesso, non ha ritenuto di ricorrere all'emissione di titoli ad indicizzazione reale.

L'articolo 12 eleva a 20.000 lire la somma portata dall'articolo 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

L'articolo 13 mira ad estendere anche all'acquisizione di opere prefabbricate la tipologia degli interventi realizzabili nell'ambito dei programmi di edilizia giudiziaria previsti dall'articolo 19 della legge finanziaria per il 1981, in tal modo evitando nell'insorgere di peculiari fabbisogni di natura aggiuntiva.

L'articolo 14 ripropone la norma, già prevista nell'ambito della legge finanziaria nel 1988, che stabilisce i limiti per l'impegnabilità delle somme destinate all'intervento straordinario nel Mezzogiorno per l'anno 1992.

L'articolo 15 delimita la possibilità dell'ente Ferrovie dello Stato di capitalizzare nel proprio bilancio le spese per manutenzione o di natura corrente.

L'articolo 16 istituisce nell'ambito della riorganizzazione dipartimentale della Presidenza del Consiglio dei ministri un ufficio con il compito di alienare i beni di proprietà dello Stato.

L'articolo 17 detta norme sul calcolo per il riequilibrio delle anzianità.

Con l'articolo 41, lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, ricettivo dell'accordo del 29 aprile 1983 per il personale degli enti locali, e con il punto 11, lettere *a)* e *b)* dell'accordo per il personale delle regioni a statuto ordinario, sono state dettate norme per il riequilibrio delle anzianità.

Tali disposizioni prevedono la valutazione in mesi, in termini di classi e/o scatti, degli anni di effettivo servizio, maturati fino al 31 dicembre 1982.

Considerato che il tempo necessario per maturare il diritto all'attribuzione di una classe o di uno scatto è di due anni ne consegue che il valore mensile di tali emolumenti si ottiene dividendo l'intero valore della classe o scatto per 24.

Tale criterio di valutazione, fin troppo pacifico in quanto saldamente consolidato nel tempo da logica, prassi e giurisprudenza, è stato messo in discussione da qualche amministrazione regionale, in particolare dalla Puglia e da alcuni enti locali, in particolare dal comune di Palermo.

Da parte di tali Amministrazioni si è cercato di affermare, cioè, che il valore mensile della classe o dello scatto è determinato dividendo per 12 il loro intero valore; ciò in quanto, una volta maturati, il periodo di godimento di tali emolumenti è riferito all'anno e, quindi, il valore mensile non può che essere determinato dividendo per 12 l'importo annuo degli stessi emolumenti.

Anche se quest'ultima tesi si è manifestata fundamentalmente errata in quanto il ricalcolo per il riequilibrio delle anzianità va necessariamente fatto con riferi-

mento ai tempi di maturazione (24 mesi) e non ai tempi di godimento (12 mesi), la stessa è stata avvallata dal TAR Puglia e ciò ha contribuito a creare molta confusione nella applicazione delle norme in discussione: confusione che in molti enti ha causato l'applicazione distorta delle disposizioni in parola con rivendicazioni a catena e scioperi selvaggi come quelli avvenuti verso la fine dello scorso anno nella città di Palermo e in altri enti locali siciliani.

L'articolo 18 contiene disposizioni interpretative.

Circa l'interpretazione delle norme in argomento, sin dal 1984, ed in diversi momenti successivi, ci sono state varie prese di posizione e interventi da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica che sulla questione ha funzione primaria di coordinamento ai sensi dell'articolo 27 della legge quadro sul pubblico impiego n. 93 del 29 marzo 1983.

Lo stesso Consiglio di Stato, che ha già annullato due decisioni del TAR Puglia favorevoli al riequilibrio delle anzianità con valutazione mensile delle classi o scatti in dodicesimi e che si dovrà pronunciare su un'altra decisione dello stesso TAR di identico orientamento nell'udienza di discussione del relativo ricorso già fissata per il giorno 20 giugno 1989, ha già manifestato il suo favorevole orientamento per la valutazione mensile in ventiquattresimi delle classi o scatti.

Tuttavia, considerata l'incertezza ed il disorientamento che le varie vidende hanno ingenerato e continuano ad ingenerare nell'ambito degli organi chiamati ad applicare le norme in discussione e considerata, altresì la particolare rilevanza finanziaria che riveste la questione che in prima approssimazione può stimarsi intorno ai 2.000 miliardi in quanto la valutazione mensile in dodicesimi porta al raddoppio dell'onere finanziario rispetto alla stessa valutazione in ventiquattresimi, si ravvisa la necessità e l'urgenza di intervenire con il presente decreto-legge per l'interpretazione autentica delle ripetute disposizioni.

L'articolo 18 contiene disposizioni interpretative autentiche di norme sulla Tesoreria unica che avevano dato luogo a controversie di interpretazione, con conseguenti gravosi oneri finanziari.

L'articolo 19 sottopone al controllo contabile e di legittimità della Corte dei conti le situazioni di bilancio predisposte dalle unità sanitarie locali ai fini del ripiano dei relativi disavanzi.

L'articolo 20, infine, risolve un problema di coordinamento temporale. Nel quadro della legge 21 dicembre 1978, n. 843, che detta le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1979), l'articolo 54 autorizza il Ministero degli affari esteri, per i propri pagamenti in valuta estera, ad inoltrare motivate richieste al Portafoglio dello Stato anticipandone il controvalore in lire, sulla base dei cambi di finanziamento determinati alla data del 20 agosto di ogni anno, tenuto conto dei cambi medi comunicati entro la data medesima dall'Ufficio italiano dei cambi. Detti cambi di finanziamento sono, come è noto, utilizzati per

fissare gli stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno finanziario successivo a quello della loro determinazione e restano in vigore per tutti i pagamenti in valuta estera da effettuarsi nel medesimo esercizio successivo.

Tenuto conto dell'anticipata presentazione al 31 luglio di ogni anno del bilancio di previsione dello Stato a legislazione vigente, disposta dell'articolo 1 *bis*, comma 1, lettera *b*) della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 agosto 1988, n. 362, si ritiene necessario modificare il detto articolo 54 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nel senso che il Ministero degli affari esteri, per i propri pagamenti in valuta estera, in deroga all'articolo 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, è autorizzato ad inoltrare motivate richieste al Portafoglio dello Stato anticipandone il controvalore in lire, sulla base dei cambi di finanziamento determinati alla data del 1° aprile di ogni anno (anziché del 20 agosto), tenuto conto dei cambi medi comunicati — entro la data medesima — dall'Ufficio italiano dei cambi.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 545.

Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1989.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. La ritenuta in conto entrata Tesoro prevista dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è fissata nella misura del 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1989, nella misura del 6,95 per cento dal 1° gennaio 1990 e nella misura del 7,15 per cento dal 1° gennaio 1991.

2. Con le stesse decorrenze la ritenuta per il Fondo pensioni del personale dell'Ente ferrovie dello Stato, prevista dall'articolo 211, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è fissata nelle misure, rispettivamente, del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento.

3. Per le domande di riscatto, presentate a decorrere dal 1° gennaio 1989, dal 1° gennaio 1990 e dal 1° gennaio 1991 il contributo di cui all'articolo 14, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è fissato, rispettivamente, nelle misure del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1989, negli articoli 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e 211, lettera a), del testo unico approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, le parole: « dell'80 per cento » sono soppresse.

5. Il contributo personale dovuto dagli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari è fissato nella misura del 6,55 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1989, nella misura del 6,85 per cento dal 1° gennaio 1990 e nella misura del 7,15 per cento dal 1° gennaio 1991 della retribuzione annua contributiva.

ARTICOLO 2.

1. Il sesto e settimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Con decreto del Ministro del tesoro può consentirsi, per periodi di durata determinata, che, in deroga a quanto disposto dal precedente quarto comma, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, anticipino fino al 10 per cento del prezzo, a fronte della prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti da parte del contraente; l'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'avvenuto inizio dei lavori, ovvero dell'esecuzione della fornitura. La misura dell'anticipazione, il graduale recupero della medesima e il grado delle garanzie, sono stabiliti con il suddetto decreto.

Le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del contratto non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali. In tal caso spettano all'Amministrazione anche gli interessi legali sulle somme anticipate ».

2. Le disposizioni recate dall'articolo 22 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, sono estese ai contratti per forniture e servizi. Le stesse norme si applicano agli enti locali, compresi i loro consorzi e le aziende da essi dipendenti, agli enti pubblici, anche economici, nonché agli istituti ed aziende operanti comunque nell'ambito della pubblica amministrazione.

3. Sono abrogati il quinto comma dell'articolo 12 e l'articolo 12-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo.

4. Sono fatte salve le diverse misure e modalità di anticipazione relative ai contratti già aggiudicati o stipulati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« La stessa riduzione di cui al comma precedente si applica per la cessione in uso di circuiti telefonici per la utilizzazione telefoto-

grafica, telegrafica, fototelegrafica per trasmissioni in fac-simile a distanza delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea, telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonché alle tariffe telex e telegrafiche. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a praticare in favore delle imprese di cui al primo comma riduzioni della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale. La classificazione delle stampe ai fini dell'applicazione della tariffa ridotta prevista dall'articolo 56, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non può essere fatta in base ad elementi diversi da quello della periodicità della loro pubblicazione, salvo per quelle di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, che saranno inserite nello stesso gruppo di spedizione in abbonamento postale dei giornali quotidiani, a condizione che sia intervenuto l'accertamento di cui al comma 2 del medesimo articolo 10. I provvedimenti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di cui al presente comma sono comunicati al Garante dell'editoria, che ne riferisce al Parlamento nell'ambito della relazione semestrale ».

2. All'ottavo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'importo delle compensazioni relative ai servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stabilito nella misura di lire 50 miliardi annui indipendentemente da eventuali adeguamenti delle tariffe dei servizi stessi ».

ARTICOLO 4.

1. A decorrere dall'anno 1989, il CIPE determina, entro il 31 dicembre di ciascun anno, i settori cui debbono essere prioritariamente indirizzati gli interventi di cui al commi 3 e 7. Per l'anno 1989 il termine è fissato al 20 marzo.

2. A decorrere dall'anno 1989, la Cassa depositi e prestiti comunica al CIPE, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'ammontare dei mutui che, nell'ambito del limite massimo dei mutui concedibili agli enti locali, la Cassa stessa prevede di poter concedere, tenuti presenti gli interventi della Direzione generale degli istituti di previdenza e dell'Istituto per il credito sportivo. Per l'anno 1989 il termine è fissato al 10 marzo.

3. A decorrere dall'anno 1989, la Cassa depositi e prestiti, la Direzione generale degli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo possono deliberare la concessione di mutui o stipulare contratti di mutuo in favore di province, comuni e loro consorzi, nonché di comunità montane, entro il limite complessivo di 9.000 miliardi annui.

4. Fermi restando gli interventi statali disposti dalla normativa vigente sui mutui degli enti locali contratti a tutto l'anno 1988, sui mutui contratti a decorrere dall'anno 1989 è attribuito un concorso statale, a valere sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 7232 e 7233 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nella misura e

con le modalità stabilite dall'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66. Detti stanziamenti sono integrati dalle disponibilità rivenienti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440. Il concorso statale è determinato calcolando, entro il limite massimo della somma spettante a ciascun ente a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti, per i mutui contratti negli anni 1989 e successivi, una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 5, 6 o 7 per cento in relazione alla tipologia delle opere ed ai criteri di priorità stabiliti dal CIPE, ai sensi del comma 1. Le modalità di applicazione sono fissate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, da emanarsi entro dieci giorni dalla delibera del CIPE di cui al comma 1.

5. Resta salva la possibilità per le province, comuni e comunità montane di utilizzare, nell'anno successivo, le quote del fondo per lo sviluppo degli investimenti non utilizzate nell'anno di assegnazione. Per le quote relative all'anno 1988 da utilizzare nel 1989, la quota del concorso statale viene determinata secondo i criteri di cui al comma 4.

6. Entro il limite di cui al comma 3, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, mutui ventennali per un importo complessivo di lire 600 miliardi, ed unitario di 100 milioni, per la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La somma messa a disposizione deve essere impegnata, a pena di decadenza, entro il 30 novembre del secondo anno successivo all'assegnazione. I mutui possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente ai consorzi regolarmente costituiti, di cui i comuni stessi facciano parte, purché l'intervento sia realizzato nel rispettivo territorio; per gli impianti di depurazione o di smaltimento è sufficiente la permanente destinazione a servizio dei comuni stessi. Per le assegnazioni 1987 e 1988 resta ferma la normativa di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

7. Salvo quanto previsto al comma 8, gli importi dei mutui autorizzati da specifiche disposizioni legislative a favore degli enti locali per ciascuno degli anni 1989 e successivi, nonché di quelli autorizzati per gli anni precedenti non utilizzati mediante concessioni formali entro il 31 dicembre 1988, sono compresi nel limite dei mutui di cui al comma 3.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 2, non si applicano ai mutui, le cui rate di ammortamento siano poste a intero carico del bilancio dello Stato, da assumere per l'edilizia scolastica, compreso l'adeguamento alle norme di sicurezza e per l'edilizia giudiziaria. Nei limiti delle esistenti autorizzazioni legislative di spesa, le medesime disposizioni non si applicano ai mutui per le aree ad alto rischio ambientale di cui all'articolo 17, commi 18 e 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67,

per le opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, limitatamente a quanto stabilito dal comma 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, per il finanziamento dei maggiori oneri dell'indennità di esproprio di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458, per le opere di impiantistica sportiva di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni e integrazioni, per gli impianti di depurazione e gli impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani e speciali di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 29, comma 2, della citata legge n. 67 del 1988, per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, per gli interventi di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, nonché per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

9. A decorrere dall'anno 1990 la deliberazione di assunzione dei mutui da parte dei comuni, province, loro consorzi e delle comunità montane è subordinata all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale siano incluse le relative previsioni. Il consiglio dell'ente, prima di approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento deve, con apposito atto, approvare il piano finanziario con il quale dimostrare l'effettiva possibilità di pagamento sia delle rate di ammortamento del mutuo sia delle maggiori spese di gestione conseguenti alla realizzazione dell'investimento, indicando le effettive risorse con le quali verrà fatto fronte a tali oneri. La deliberazione che approva il suddetto piano costituisce presupposto necessario di legittimità delle deliberazioni di approvazione dell'investimento e di assunzione dei mutui. I predetti piani finanziari sono integrati nella relazione previsionale e programmatica e costituiscono allegato obbligatorio della stessa fino al secondo esercizio successivo all'attivazione dell'investimento.

10. A decorrere dall'anno 1991, il limite all'assunzione di mutui da parte delle province, dei comuni e delle comunità montane, di cui agli articoli 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, e 8, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è determinato con riferimento al conto consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui.

11. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione

della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.

12. Il quinto comma dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è abrogato.

ARTICOLO 5.

1. In relazione allo stato di attuazione dei programmi ed alle caratteristiche delle opere da essi previste, il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua per l'anno 1989, con apposita deliberazione, le autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, per le quali le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nell'anno stesso, a carico di esercizi futuri, nel limite massimo del 50 per cento delle somme autorizzate per ciascuno di detti esercizi. Nel suddetto limite massimo del 50 per cento sono compresi gli impegni formalmente assunti negli esercizi precedenti, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, a carico dell'esercizio stesso.

ARTICOLO 6.

1. Nel primo semestre di ciascun esercizio le amministrazioni e gli enti del settore pubblico allargato possono assumere impegni di spese correnti, in termini di competenza, a carico dei singoli capitoli del bilancio di previsione, in misura non superiore al 50 per cento dello stanziamento previsto. Non soggiacciono a detta limitazione gli impegni il cui pagamento deve necessariamente avvenire a scadenze determinate in virtù di legge, di accordi internazionali o comunitari nonché di contratti o convenzioni, e tutti i casi in cui le modalità di esecuzione della spesa risultino in contrasto con il principio di cui al presente comma. Nel suddetto limite massimo del 50 per cento sono compresi gli impegni formalmente assunti negli esercizi precedenti, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, a carico dell'esercizio stesso.

2. Per l'anno 1989, gli stanziamenti di competenza dei singoli capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo sono ridotti in misura pari al 50 per cento dell'entità dei residui di stanziamento in essere al 31 dicembre sui corrispondenti capitoli dell'anno precedente. Le disposizioni del presente comma non si applicano allorché gli stanziamenti sono disposti da provvedimenti legislativi entrati in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'anno finanziario. La riduzione non opera per le annualità di limiti di impegno.

3. In applicazione della disposizione di cui al comma 2, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio, ivi comprese quelle relative alla rideterminazione occorrente in base alle definitive risultanze del conto consuntivo dello Stato, parificato dalla Corte dei conti.

4. Le quote di stanziamento eliminate nell'esercizio 1989 possono essere reiscritte ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo. Le proposte di reiscrizione sono formulate in sede di progetto di bilancio per il 1990 e sono evidenziate in apposita tabella. Per la reiscrizione nei bilanci delle aziende autonome delle riduzioni agli stanziamenti di competenza, di cui al comma 2, può essere autorizzata la concessione da parte dello Stato di apposito contributo, in misura pari alle somme che devono essere reiscritte nell'esercizio 1990.

5. Il secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso, il periodo di conservazione è protratto di un anno. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno ».

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 1990.

ARTICOLO 7.

1. Il fondo rotativo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, è soppresso e le relative disponibilità sono versate dal Mediocredito centrale al bilancio dello Stato.

ARTICOLO 8.

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i competenti organi delle gestioni fuori bilancio, amministrate ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ove non siano già titolari di conti presso la Tesoreria dello Stato e le cui entrate, escluse le partite di giro, superano 1 miliardo di lire, limite che potrà essere adeguato con decreto del Ministro del tesoro, sono tenuti ad attivare contabilità speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, competenti per territorio, cui devono affluire le disponibilità delle gestioni medesime.

2. Le gestioni fuori bilancio sono tenute anche all'adozione di un preventivo di cassa. Alle predette gestioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Gli organi di cui al comma 1 sono obbligati a trasmettere al Ministero del tesoro gli elementi previsionali e i dati periodici dei flussi di cassa nei termini previsti dal comma 7 dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, quale risulta modificato dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, secondo un prospetto da predisporre da parte del Ministero stesso.

4. Le gestioni fuori bilancio, esclusi i fondi di rotazione, per le quali non è stato legislativamente previsto un termine di durata inferiore, si intendono soppresse allo scadere del biennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le operazioni di liquidazione delle gestioni soppresse sono demandate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari generali e per la gestione del patrimonio degli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.

ARTICOLO 9.

1. Sino all'entrata in vigore della riforma organica del sistema previdenziale, qualora al 30 giugno di ogni anno dai conti di tesoreria risulti che il complesso dei trasferimenti dallo Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, al netto delle regolazioni pregresse, superi i 6/13 del limite massimo fissato dalla legge finanziaria, il consiglio di amministrazione dell'INPS è tenuto a proporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del Ministero del tesoro, i provvedimenti idonei ad assicurare il miglior equilibrio delle singole gestioni tenuto conto della natura previdenziale e non previdenziale delle stesse.

ARTICOLO 10.

1. Le autorizzazioni di spesa destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale rimangono determinate, per ciascun anno del triennio 1989-1991, secondo gli importi stabiliti nella tabella D, richiamata dall'articolo 2, comma 6, della legge 24 dicembre 1988, n. 541, e successive modificazioni. Le predette autorizzazioni di spesa per quanto attiene alla parte corrente costituiscono il contributo statale alla complessiva gestione dei servizi sanitari di competenza di ciascuna regione ed affluiscono, per le regioni a statuto ordinario, al fondo comune, di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui fanno parte integrante ma non concorrono ai fini della determinazione del tetto massimo di indebitamento delle regioni, e per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, ad un apposito fondo costituito presso il Ministero del tesoro, fatti salvi i fondi a destinazione vincolata per legge e le assegnazioni in favore dell'Associazione della Croce rossa italiana, in attesa del riordinamento di cui all'articolo 70, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, calcolate sulla base dei trasferimenti

disposti nell'anno 1989 maggiorati, per ciascun anno successivo, applicando una percentuale pari al tasso di inflazione programmato.

2. Ai fini del completamento delle operazioni di ripiano di cui al decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103, le unità sanitarie locali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico sono tenuti a trasmettere al Ministero del tesoro, entro il termine del 31 maggio 1989, a pena di decadenza, apposita dichiarazione, sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti, attestante l'importo dell'effettivo residuo disavanzo di amministrazione ancora da ripianare — di cui al conto consuntivo relativo all'esercizio 1983, già debitamente approvato da parte dell'organo di controllo regionale — con l'indicazione delle partite creditorie e debitorie ancora in essere, aggregate per categorie omogenee, e dei motivi di vigenza delle partite medesime.

3. Le somme occorrenti per il definitivo ripiano dei predetti disavanzi di amministrazione, entro i limiti dell'importo effettivo di cui al comma 2, devono essere richieste in non più di due soluzioni entro il termine del 31 agosto 1989, a pena di decadenza, con le modalità indicate nell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103.

4. Le partite comunque in sospeso, non rientranti nel fabbisogno di cui al comma 2, possono essere imputate alla gestione corrente delle unità sanitarie locali, previa verifica della regolarità formale e sostanziale delle stesse da parte del collegio dei revisori dei conti.

5. Fino al riordino del servizio sanitario nazionale qualora, sulla base delle proiezioni di spesa compiute dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, il livello degli impegni al 30 giugno di ciascun anno si stabilisca oltre il 51 per cento dello stanziamento, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dispongono entro il termine perentorio di trenta giorni l'attuazione di apposite misure di contenimento della spesa nell'ambito dei finanziamenti previsti dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Trascorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni provvede, con proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, anche mediante misure differenziate per regione o provincia autonoma.

ARTICOLO 11.

1. La lettera *c*) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, già sostituita dall'articolo 19, ottavo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è ulteriormente sostituita dalla seguente:

« *c*) titoli denominati in ECU (*European currency unit*), oppure in lire italiane riferite all'ECU, ovvero prestiti internazionali, nonché titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione alle variazioni di un indice di prezzo determinato con decreto del Mini-

stro del tesoro. Con lo stesso decreto sono determinati la durata, le caratteristiche, i prezzi, i tassi d'interesse ed ogni altra condizione e modalità relative all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed all'accensione dei predetti prestiti ».

ARTICOLO 12.

1. Nell'articolo 9, terzo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, le parole: « lire 500 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 20.000 ».

ARTICOLO 13.

1. Al fine di contenere l'espansione della spesa nel settore dell'edilizia giudiziaria, gli interventi di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, possono essere realizzati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per lo scopo, anche con il sistema della prefabbricazione.

ARTICOLO 14.

1. Per il finanziamento del terzo Piano di attuazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la facoltà di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è riferita all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, per gli anni dal 1989 al 1992. La quota per l'anno 1992 è determinata in lire 15.000 miliardi.

ARTICOLO 15.

1. L'Ente ferrovie dello Stato può procedere a capitalizzare nel proprio bilancio le spese per manutenzione o qualsiasi altra spesa di natura corrente soltanto sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro. Nel determinare tali criteri si terrà conto dei normali *standard* utilizzati nella certificazione dei bilanci delle società per azioni.

ARTICOLO 16.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri del tesoro e delle finanze, viene istituito, nell'ambito della riorganizzazione dipartimentale della Presidenza del Consiglio dei ministri, un ufficio con il compito di alienare beni di proprietà

dello Stato. La somma ricavata dalle alienazioni affluisce ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 17.

1. Ai fini del calcolo per il riequilibrio delle anzianità, il valore mensile delle classi e/o degli scatti di stipendio, da quantificare ai sensi dell'articolo 41, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, concernente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il personale dipendente dagli enti locali, e del punto 11, lettere *a)* e *b)*, dell'accordo del 29 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1983, concernente il personale delle regioni a statuto ordinario, deve intendersi determinato dividendo il valore della classe e/o dello scatto per il coefficiente 24 che rappresenta il numero dei mesi necessari per maturare il diritto alla loro attribuzione.

ARTICOLO 18.

1. La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981) deve intendersi nel senso che al Ministro del tesoro è data facoltà, in sede di emanazione dei decreti per la fissazione delle condizioni e delle modalità di funzionamento e dei tassi d'interesse dei conti correnti presso le tesorerie dello Stato, di stabilire che i conti stessi siano infruttiferi, come previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 510.

2. Le disposizioni recate dal primo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardanti l'istituzione delle contabilità speciali fruttifere e la decorrenza del tasso di interesse da corrispondere sulle entrate proprie degli enti ed organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla citata legge n. 720 del 1984, devono intendersi applicabili, in relazione a quanto sancito dal secondo e dall'ultimo comma del sopracitato articolo 1, dalla data di effettiva entrata in funzione del sistema di tesoreria unica fissata nei decreti ministeriali di attuazione previsti dal richiamato secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 720 del 1984.

ARTICOLO 19.

1. L'atto ricognitivo delle spese e delle entrate deliberato dai comitati di gestione delle unità sanitarie locali ai fini delle leggi di ripiano dei disavanzi di amministrazione e controfirmato dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori, che congiuntamente ne attestano la corrispondenza alle scritture e documentazioni contabili, deve essere trasmesso, unitamente alla docu-

mentazione afferente la gestione cui si riferisce il ripiano, alla delegazione regionale della Corte dei conti per il controllo di regolarità contabile e di legittimità. La determinazione e le eventuali osservazioni della Corte debbono essere allegate agli atti da inviarsi alla regione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai ripiani dei disavanzi di gestione delle unità sanitarie locali per gli anni 1985 e 1986 di cui al decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456.

ARTICOLO 20.

1. Il primo comma dell'articolo 54 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è sostituito dal seguente:

« In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, il Ministro degli affari esteri, per i propri pagamenti in valuta estera, è autorizzato ad inoltrare motivate richieste al Portafoglio dello Stato anticipandone il controvalore in lire, sulla base dei cambi di finanziamento determinati alla data del 1° aprile di ogni anno, tenuto conto dei cambi medi comunicati, entro la data medesima, dall'Ufficio italiano dei cambi. Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri è annualmente allegata la tabella dei suddetti cambi di finanziamento ».

ARTICOLO 21.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1989.

COSSIGA

DE MITA — AMATO — FANFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.